

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 27 agosto 2021, n. 73

Estinzione della Comunità montana "Valle Susa e Val Sangone" ai sensi della legge regionale 28 settembre 2012 n. 11

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la Legge regionale 28 settembre 2012 n. 11 e s.m.i., ed in particolare:

- l'art. 4, che prevede le modalità di costituzione delle Unioni di comuni, per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi;
- l'art. 8, che delinea il procedimento di individuazione degli ambiti territoriali ottimali e, attraverso l'adozione della Carta delle forme associative del Piemonte, determina gli ambiti ottimali per lo svolgimento delle funzioni comunali in forma associata e sancisce l'istituzione delle forme associative presenti sul territorio regionale;
- l'art. 12, che sancisce la costituzione delle Unioni montane di comuni e regola le modalità di successione delle preesistenti Comunità montane;
- gli artt. 14 e 15, che prevedono la nomina di un commissario individuato per definire ed attuare le procedure di liquidazione al fine del superamento delle comunità montane;
- l'art. 16, che attribuisce al Presidente della Giunta regionale il compito di dichiarare estinta la comunità montana, con proprio decreto, al termine delle procedure di liquidazione, prevedendo altresì la possibilità di adottare ogni atto necessario alla liquidazione della comunità montana e alla successione nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'ente estinto;
- l'art. 18, che detta norme in materia di personale delle comunità montane;

Dato atto:

- che gli atti costitutivi dell'Unione montana Valle Susa, dell'Unione montana dei Comuni dell'Alta Valle Susa, dell'Unione montana dei Comuni Olimpici-Via Lattea e dell'Unione dei Comuni montani Valsangone ed i rispettivi statuti rispettano le condizioni e le prescrizioni previste dalla legge regionale 28 settembre 2012 n. 11;
- che l'Unione montana dei Comuni dell'Alta Valle Susa, l'Unione montana dei Comuni Olimpici-Via Lattea e l'Unione dei Comuni montani Valsangone, sono state inserite nel primo stralcio della Carta delle forme associative del Piemonte, adottata con D.G.R. n. 1-568 del 18 novembre 2014, vista la rispondenza delle Unioni in argomento ai requisiti di aggregazione richiesti dalle leggi regionali n. 11 del 28/9/2012 e n. 3 del 14/3/2014;
- dato atto che l'Unione montana Valle Susa è stata inserita nel secondo stralcio della Carta delle forme associative del Piemonte, adottata con D.G.R. n. 13-1179 del 16 marzo 2015, vista la rispondenza dell'Unione in argomento ai requisiti di aggregazione richiesti dalle leggi regionali n. 11 del 28/9/2012 e n. 3 del 14/3/2014;

Vista la deliberazione n. 25-1652 del 29 giugno 2015, con la quale la Giunta regionale ha conferito all'Unione Montana Valle Susa le funzioni amministrative e i compiti, già di competenza della Comunità Montana, disciplinate dalle disposizioni normative citate nella medesima deliberazione;

Vista la deliberazione n. 29-2051 del 1 settembre 2015, con la quale la Giunta regionale ha conferito, avendo constatato l'avvenuta convenzione tra le due unioni, la cui mancanza aveva impedito di attribuirne le funzioni già con la deliberazione n. 25-1652 del 29 giugno 2015, all'Unione montana Alta Valle Susa e all'Unione montana dei Comuni Olimpici-Via Lattea le funzioni amministrative e i compiti, già di competenza della comunità montana, disciplinate dalle disposizioni normative citate nella medesima deliberazione;

Vista la deliberazione n. 30-3149 del 11 aprile 2016, con la quale la Giunta regionale ha conferito all'Unione dei Comuni montani "Val Sangone" le funzioni amministrative e i compiti, già di

competenza della comunità montana, disciplinate dalle disposizioni normative citate nella medesima deliberazione;

Vista la deliberazione n. 31-3150 dell'11 aprile 2016, con la quale la Giunta regionale ha deliberato di prendere atto della relazione e dell'ipotesi di liquidazione e riparto presentata dal Commissario della Comunità montana Valle Susa e Val Sangone pro-tempore, ai sensi dell' articolo 15, comma 5 della L.R. n. 11/2012 e di autorizzarne l'ulteriore seguito, previa modificazione secondo quanto concordato e riportato nel verbale dell'incontro del 9 marzo 2016, e dettando altresì disposizioni nel caso intervengano variazioni nelle attività o passività dello stato patrimoniale della Comunità montana, per cui il Commissario è autorizzato a procedere alla liquidazione e al riparto delle sopravvenienze applicando i medesimi criteri contenuti nella ipotesi di liquidazione e riparto considerata;

Preso atto che, alla scadenza dei giorni assegnati al commissario dall' art. 15, comma 9, della L.R. 11/2012, la liquidazione della comunità montana Valle Susa e Val Sangone non risultava conclusa, permanendo situazioni che richiedevano la continuazione della gestione liquidatoria a cura di un commissario regionale;

Vista la deliberazione n. 39-3619 dell'11 luglio 2016, con la quale la Giunta regionale ha disposto di nominare, ai sensi dell' art. 15, comma 9, della L.R. 11/2012, il dott. Roberto Moriondo commissario regionale per la conclusione delle procedure di liquidazione della comunità montana Valle Susa e Val Sangone;

vista la deliberazione n. 37-4082 del 17 ottobre 2016, con la quale, a seguito di assunzione di altro incarico da parte del dott. Moriondo, la Giunta regionale ha deliberato di nominare, ai sensi dell' art. 15, comma 9, della L.R. 11/2012, il dott. Enrico Chiais commissario regionale per la conclusione delle procedure di liquidazione della comunità montana "Valle Susa e Val Sangone";

Viste la DGR n. 10-936 del 24.1.2020 e la DGR n. 3-1087 del 6.3.2020 con la quale, in sostituzione del dott. Chiais, l'Arch. Maria Luisa Tabasso è stata nominata, ai sensi dell'art. 15, comma 9, della L.R. 11/2012, commissario liquidatore regionale delle comunità montane: Terre del Giarolo, del Pinerolese, Alto Canavese, Valli Orco e Soana, Valli dell'Ossola, Valchiusella Valle Sacra Dora Baltea Canavesana e Valle Susa e Val Sangone.

Preso atto che il Commissario regionale liquidatore della Comunità montana "Valle Susa e Val Sangone" ha provveduto:

- con il Decreto n. 2 del 20 luglio 2021, ad approvare la Relazione finale conclusiva sulla liquidazione dell'ente (prot. 34132 del 21.7.2021), ai sensi e per gli effetti del comma 8 dell'art. 15 della legge regionale 11/2012 e s.m.i.;
- e con il Decreto n. 3 del 20.7.2020, a formalizzare la conclusione delle procedure di liquidazione della comunità montana "Valle Susa e Val Sangone", individuando l'Unione Montana "Valle Susa", con sede a Bussoleno (TO) – cap. 10053 – via Trattenero n. 15, quale ente successorio in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi elencati nella relazione finale sulla liquidazione, e quindi ente successorio incaricato di tutti gli adempimenti residuali, eventualmente ancora occorrenti, connessi e conseguenti alla chiusura della liquidazione nonché al perfezionamento della medesima, e alla dichiarazione di estinzione della Comunità Montana "Valle Susa e Val Sangone", in particolare per la chiusura di tutte le posizioni ancora aperte, effettuabili in forza del Decreto del Commissario e del Decreto del Presidente della Giunta Regionale.

Ritenuto che ricorrano pertanto le condizioni per assumere l'atto regionale di dichiarazione dell'estinzione della comunità montana Valle Susa e Val Sangone, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 della legge regionale 11/2012 e s.m.i.,

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale,

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

decreta

1. la Comunità montana Valle Susa e Val Sangone è dichiarata estinta, ai sensi della Legge regionale 28 settembre 2012 n. 11, sulla base dei decreti del commissario liquidatore regionale n. 2 del 20.7.2021 e n. 3 del 20.7.2021 e della Relazione finale sulla liquidazione dell'ente, prot. n. 34132 del 21.7.2021;
2. è preso atto dell'individuazione, con decreto del commissario liquidatore regionale n. 3 del 20 luglio 2021, dell'Unione montana "Valle Susa" quale ente successorio in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi elencati nella relazione finale e quindi ente incaricato di tutti gli adempimenti conseguenti e connessi eventualmente ancora occorrenti al perfezionamento della liquidazione, così come espressamente riportato nel decreto commissariale sopra indicato;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Il presente decreto sarà pubblicato sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge regionale 22/2010.

Alberto Cirio